REGOLAMENTO (CE) N. 1902/2000 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2000

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2000 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (²), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (³), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- I regolamenti del Consiglio (CE) n. 48/1999 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/1999 (5), (CE) n. 49/1999 (6), (CE) n. 51/1999 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 (8), (CE) n. 53/1999 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999, (CE) n. 54/1999 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2472/1999 (11), (CE) n. 55/1999 (12), (CE) n. 57/1999 (13), (CE) n. 59/1999 (14), (CE) n. 61/1999 (15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2473/1999 (16), (CE) n. 63/1999 (17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/ 1999, (CE) n. 65/1999 (18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999, (CE) n. 66/1999 (19) e (CE) n. 67/1999 (20) hanno stabilito a quali stock possano applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio (21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1696/

 $2000 (^{22})$, stabilisce, per il 2000, i contingenti per alcuni stock ittici.

- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo una parte del proprio contingente. Nei limiti indicati in detto articolo, la Commissione aumenterà il contingente 2000 dei quantitativi riportati.
- (4) Secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 1999 alcuni Stati membri hanno effettuato catture eccedenti gli sbarchi consentiti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2000 saranno oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.
- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, il superamento degli sbarchi consentiti nel 1999 comporta detrazioni ponderate dai contingenti nazionali nel 2000 per gli stock soggetti a tali detrazioni ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 48/1999.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2742/1999 sono aumentati o ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(2) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 1.

```
(*) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(*) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.
(*) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.
(*) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.
(*) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 54.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 67.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 67.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 14.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 81.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 81.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 81.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 12.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 120.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 130.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 130.
(*) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 145.
```